

**DECISIONE N. 16/2025**

**R.G. TF 13/2025**

**(PF 12/2025)**

**TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente estensore
Avv. Francesco Banchelli	Componente
Avv. Paola Potenza	Componente

a scoglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 25 settembre 2024, nel procedimento disciplinare n. 13/2025 a carico di:

- Sig. Giacomo Tortu (tess. n. MI6658 – cod. Soc. MI939);
- Raptors Milano S.s.d. a r.l. (cod. Soc. MI939);

entrambi assistiti dal difensore di fiducia Avv. Federica Rinaldini del Foro di Milano e presso la medesima elettivamente domiciliati alla p.e.c. federicarinaldini@puntopec.it;

pronuncia la seguente

**DECISIONE**

**Fatto e svolgimento del processo**

Risulta dall'atto di deferimento da cui scaturisce questo giudizio, che le indagini sono state aperte dal Procuratore Federale Avv. Michele Ponzeletti il 18 febbraio 2025, a seguito della nota del 14 febbraio 2025 con cui la Segreteria Generale della FIDAL aveva trasmesso alla Procura Federale, per quanto di competenza, due articoli di stampa rispettivamente tratti da "Il Fatto Quotidiano" del 13 febbraio 2025 (dal titolo "*Il fratello di Filippo Tortu voleva le analisi di Jacobs*") e dal "Corriere della Sera" del 14 febbraio 2025 (dal titolo "*I sospetti dei Tortu su Jacobs La Federazione apre un'inchiesta*"), aventi ad oggetto presunti comportamenti, di potenziale rilevanza disciplinare, posti in essere dal Sig. Giacomo Tortu, Presidente della Raptors Milano S.s.d. a r.l..

Entrambe le testate giornalistiche avevano reso nota l'esistenza di un procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Milano nei confronti del Sig. Giacomo Tortu, il quale, dietro pagamento di somma di denaro, avrebbe indebitamente richiesto ed ottenuto accesso alle conversazioni *chat* private dell'utenza telefonica dell'atleta Marcell Jacobs.

Il 19 febbraio 2025 la Procura Federale, su tale spunto investigativo, ha richiesto gli atti ostensibili alla Procura della Repubblica di Milano, nonché, il 26 febbraio 2025, alla Procura Generale dello Sport del CONI l'applicazione di un Procuratore Nazionale ai sensi dell'art. 52.2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che è stata concessa il giorno successivo con indicazione dell'Avv. Livia Rossi.

La Procura Federale ha acquisito in atti anche gli articoli pubblicati il 14 febbraio 2025 nel sito web [www.dagospia.com](http://www.dagospia.com) ("*Spioni e veleni: l'atletica italiana è una polveriera*") e il 15 febbraio 2025 su La Gazzetta dello Sport ("*Bufera Tortu – Fratello indagato e futuro in bilico – Jacobs su Filippo: «Io gli credo»*").

Il 19 marzo 2025 la Procura Federale ha proceduto all'audizione in videoconferenza del Sig. Giacomo Tortu, il quale, assistito dal difensore di fiducia Avv. Federica Rinaldini, si è avvalso della facoltà di non rispondere in ragione del procedimento penale pendente in fase di indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Milano, come peraltro preannunciato con istanza depositata a mezzo p.e.c. il 13 marzo 2025, unitamente all'atto di nomina del difensore.

Il 31 marzo 2025 è stato ascoltato il Sig. Lamont Marcell Jacobs, il quale ha riferito di vivere negli Stati Uniti e di sapere della vicenda tramite la stampa, di conoscere sia il Sig. Giacomo Tortu, sia il Sig. Filippo Tortu, con il quale ha dichiarato rapporti cordiali e senza contrasti, di avere ricevuto da lui una cortese chiamata telefonica per sapere come si sentiva, infine di credere nell'innocenza dello stesso Filippo Tortu rispetto ai fatti emersi nei media.

In data 8 aprile 2025 è stato ascoltato il Sig. Filippo Tortu, il quale ha riferito di aver appreso dai giornali la notizia di un coinvolgimento del fratello Giacomo, ma di non conoscere né di avere rapporti con la società *Equalize* citata dalla stampa, di aver contattato Marcell Jacobs per sapere come si sentiva e di avere con lui un ottimo rapporto, di ritenere infondati i dubbi sui risultati di Jacobs, dichiarando che il fratello Giacomo non gli avrebbe riferito né alcuna perplessità sui risultati di Jacobs, né di alcuna relativa iniziativa da lui assunta.

Il 15 aprile 2025 la Procura Generale dello Sport ha trasmesso, alla Procura Federale FIDAL, quanto rilasciato dalla Procura della Repubblica di Milano fra gli atti del procedimento R.g.n.r. [omissis], ossia uno stralcio del verbale di interrogatorio reso in data 11 dicembre 2024 dall'indagato Sig. [XX] e l'annotazione 9 dicembre 2024 del Reparto Indagini Telematiche (RITEL) del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri (ROSC), recante «... *analisi delle copie forensi relative ai dispositivi informatici*» in uso a tale [YY]  
[XX], indagato dalla Procura della Repubblica di Torino nel connesso procedimento penale [omissis] R.g.n.r. Mod. 21.

Il 17 aprile 2025 e il 27 maggio 2025 la Procura Federale ha chiesto le consentite proroghe del termine di conclusione delle indagini disciplinari, concesse dalla Procura Generale dello Sport con rispettivi provvedimenti del 17 aprile prot. 2827 e del 27 maggio 2025 n. 3851.

Il 10 giugno 2025 è stato nuovamente ascoltato il Sig. Giacomo Tortu, il cui difensore ha dichiarato che non era pervenuto alcun avviso di garanzia del procedimento penale e di conoscere la vicenda solo tramite la stampa, concordando affinché la Procura Federale gli trasmettesse gli atti ricevuti dalla Procura della Repubblica di Milano, per essere poi quindi sentito in ulteriore audizione il 12 giugno 2025.

Il 12 giugno 2025, pertanto, è stato nuovamente ascoltato il Sig. Giacomo Tortu, sempre assistito dall'Avv. Rinaldini, la quale ha confermato la ricezione degli atti penali trasmessi dalla Procura Federale, nel contempo ribadendo che l'indagato intendeva ancora avvalersi della facoltà di non rispondere «*in quanto è pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Milano ancora in corso di indagini*».

Il 4 luglio 2025 la Procura Federale ha notificato al Sig. Giacomo Tortu e alla Raptors Milano atto di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, ai sensi dell'art. 56.4 Regolamento di Giustizia FIDAL, assegnando termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive.

Lo stesso giorno l'Avv. Rinaldini ha chiesto e immediatamente ottenuto dalla Procura Federale copia di tutti gli atti del fascicolo delle indagini disciplinari.

Il 18 luglio 2025 sono quindi pervenute le memorie difensive del Sig. Giacomo Tortu e della Raptors Milano, con le quali viene chiesta l'archiviazione del caso.

Nella memoria del Sig. Giacomo Tortu sono eccepiti lesione del diritto di difesa per genericità della contestazione e per non conoscenza degli atti delle indagini preliminari penali, salvo quelli trasmessi dalla Procura Federale, infondatezza della contestazione per insussistenza di indizi, da ritenersi contraddittori e comunque non idonei a suffragarla, sicché, in tesi, «...non vi è la prova né che Tortu si sia rivolto a [XX] per richiedere le chat, né che le chat rinvenute siano quelle vere rinvenute nel telefono di Jacobs e del suo entourage, dato che il presunto autore ([YY]) nega di avere mai svolto tale attività» (con la memoria sono stati prodotti tre articoli tratti da La Repubblica, “OA IL Tempio dello Sport” e HDBlog).

Nella memoria della Raptors Milano, sempre a ministero dell’Avv. Federica Rinaldini giusta procura ad essa allegata, si sostiene l’assoluta estraneità del sodalizio alle, comunque indimostrate, condotte addebitate al proprio Presidente Giacomo Tortu, evidenziando che comunque «*sarebbero tutt’al più il frutto di una sua iniziativa personale, assunta al di fuori e in maniera del tutto autonoma rispetto all’attività*» sociale, mancando il necessario collegamento funzionale e non essendo l’ipotesi accusatoria relativa a condotte poste in essere nell’interesse della società, né apportatrici a questa di alcun vantaggio (alla memoria è allegata la visura “camerale” della Raptors Milano).

Il 28 luglio 2025 la Procura Federale ha provveduto infine a notificare atto di deferimento recante gli addebiti che seguono:

- al «*Sig. Giacomo Tortu (tess. n. MI6658 – cod. Soc. MI939) - Per aver indebitamente commissionato ed ottenuto dal Sig. [XX] l’accesso ai dati personali, conversazioni e chat private riferibili al Sig. Lamont Marcell Jacobs ed al Sig. [omissis], dietro pagamento di somma di denaro, al fine di assicurare a sé e ad altri un indebito vantaggio e comunque ledere l’immagine e la reputazione del tesserato Lamont Marcell Jacobs.*
- Violazione artt. 1 e 6 co.1 dello Statuto Federale; art. 1 co.1 e art. 2 co. 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1,2,3 del Codice di Comportamento Sportivo CONI. Si contestano le aggravanti ex art. 9, comma 3, lett. c), e), k) del Regolamento di Giustizia FIDAL.»;*
- alla «*Raptors Milano RLS SSD (cod. Soc. MI939) - a titolo di responsabilità diretta ex art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al*

*comportamento posto in essere dal proprio Presidente Sig. Giacomo Tortu così come sopra riportato».*

Con provvedimento del 29 luglio 2025, ritualmente notificato in pari data, il Presidente del Tribunale Federale FIDAL ha fissato per la discussione del caso l'udienza del 25 settembre 2025.

In data 15 settembre 2025 sono pervenute le memorie difensive degli incolpati.

Quanto alla posizione del Sig. Giacomo Tortu, il Difensore ripete tutte le eccezioni sollevate nella fase delle indagini disciplinari, evidenziando che:

- come risulta da articoli di stampa web allegati, «*elemento fondamentale nella valutazione di responsabilità del Sig. Tortu da parte di codesto III.mo Tribunale è che [YY] ha pubblicamente dichiarato: "Non esistono chat di Jacobs, non le ho mai esfiltrate, non feci niente su di lui, solo ricerche da fonti aperte e io pensavo a favore di Jacobs, non avrei mai fatto qualcosa contro la nazionale di atletica"*»;
- che i messaggi WhatsApp analizzati dal ROS dei Carabinieri «*solo alquanto "anomale" sia per la grafica – non tipica delle chat whatsapp – sia per il contenuto, del tutto inesistente, salvo gli auguri di Natale, di buon compleanno e pochi messaggi con notizie rinvenibili su fonti pubbliche*»;
- che alla data del 5 settembre 2025 l'inculpato non sarebbe indagato come risulta dalla certificazione ex art. 335 c.p.p. della Procura della Repubblica di Milano che viene prodotta;

Anche quanto alla posizione della Raptors Milano S.r.l. S.S.D., il Difensore ripete le argomentazioni già in precedenza svolte, sottolineando come la condotta del Sig. Giacomo Tortu sia completamente avulsa dalla funzione di Presidente (dimenticando che ne è anche Amministratore Unico, come da visura camerale allegata alla memoria difensiva).

All'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno discusso il caso come da verbale e la Procura Federale ha concluso chiedendo irrogarsi la radiazione dell'inculpato e l'ammenda nelle misure di Euro 10.000,00 a carico della Raptors Milano, mentre la Difesa ha insistito per la declaratoria di nullità dell'atto di deferimento e per il proscioglimento dei propri assistiti.

## MOTIVI

In via preliminare la Difesa ha sostenuto che l'atto di deferimento sarebbe nullo, perché lesivo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione italiana, in quanto si fonderebbe «...su un generico richiamo ad una pluralità di disposizioni normative, da un lato, di carattere programmatico, dall'altro, che richiamano l'osservanza di principi generali, nella contestazione non meglio specificati. In particolare, non viene specificato in concreto quale sia la fattispecie contestata al Sig. Tortu. L'art. 2 del Regolamento di Giustizia Fidal prevede, infatti, ipotesi diverse tra loro, l'illecito sportivo e lo scorretto comportamento morale e civile...».

L'eccezione è infondata.

Fermo restando che il diritto di difesa deve trovare la massima tutela nel processo disciplinare sportivo, sotto il profilo processuale la fonte normativa espressamente prevista per integrare il Regolamento di Giustizia FIDAL in caso di lacune, ai sensi del suo stesso art. 3 comma 3, è certamente il codice di procedura civile.

Ne consegue che, mancando nell'ordinamento processuale della FIDAL, come in quelli della maggioranza delle Federazioni Nazionali, una disposizione che tipizzi le nullità, si deve ricorrere innanzitutto all'art. 156 C.P.C. ("Rilevanza della nullità"), a mente del quale «*Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.*

Per come formulata e argomentata, anche in udienza, risulta evidente che con l'eccezione preliminare in esame si tende, sotto il profilo del contenuto del deferimento, a considerare isolatamente il solo capo d'inculpazione in senso formale, nel quale viene sintetizzata l'accusa e si indicano le disposizioni violate, dal contesto complessivo dell'atto che lo contiene.

In quest'ultimo vi è invece adeguata narrazione dei fatti e del contenuto dei mezzi di prova, completata dal capo d'accusa che ne costituisce il precipitato, sicché la domanda punitiva del Procuratore Nazionale e del Procuratore Federale è perfettamente esplicitata, mettendo l'Incolpato in condizione di sapere esattamente da quali addebiti difendersi,

anche considerando, da ultimo, che i mezzi di prova su cui si fonda il deferimento sono stati completamente ostesi alla Difesa del Sig. Giacomo Tortu.

In tal senso si deve dunque fare riferimento alla giurisprudenza civile, che considera pacificamente valido l'atto introduttivo di un giudizio nel quale il fatto storico sia descritto con modalità idonee a consentire il pieno espletamento del diritto di difesa della controparte (Cass. civ., Sez. Unite, 8077/2012).

Va detto, per completezza, che lo scenario rimane il medesimo anche laddove si intendesse fare riferimento alle regole del processo penale, nel quale «*il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale*

La Difesa ha inoltre eccepito, a verbale dell'udienza del 25 settembre 2025, la nullità del capo d'inculpazione laddove contesta la violazione degli articoli 1 e 6 dello Statuto FIDAL, degli articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL e dell'art. 3 del Codice di comportamento sportivo del CONI, in relazione ai quali non risulterebbe precisato quali, fra le ipotesi da essi previste, siano da riferirsi ai fatti addebitati.

Tale eccezione preliminare è palesemente fuori bersaglio e infondata, sia perché si tratta delle disposizioni che il Procuratore Nazionale e il Procuratore Federale hanno creduto riferibili ai fatti e tanto basta (è semmai questione di fondatezza o meno dell'accusa, oppure di pertinenza o meno dell'indicazione, non già di nullità dell'atto di deferimento), sia perché è pacifico che i comportamenti dei consociati debbano essere valutati alla luce dei principi generali dell'ordinamento sportivo, specie laddove i Regolamenti di Giustizia non tipizzano le infrazioni mediante descrizione delle condotte materiali che le identificano, ma si affidano a principi fondamentali e generali di comportamento.

Sul punto questo Tribunale Federale si è già chiaramente espresso nella decisione n. 5/2025, in coerenza con i pertinenti riferimenti normativi e costante giurisprudenza (Collegio Garanzia Sport CONI, parere n. 5/2017 e decisione n. 121/2021; nonché, ex multis, Corte Fed. Appello FIDAL 3/2025, Corte Fed. Appello FIGC, S.U., n. 92/CSA/2024- 2025 e

Sez. I n. 9/CFA/2024-2025), affermando che i principi di lealtà, probità e correttezza, nonché il corretto comportamento morale e civile, costituiscono parametri ineludibili.

Ciò risulta agevolmente dal testo delle disposizioni censurate dalla Difesa, che di seguito si analizzano:

- a) è inconferente l'art. 1 dello Statuto FIDAL, forse frutto di errore materiale, anche se, come sopra detto, la sua presenza nel capo d'incriminazione non dà luogo ad alcuna nullità, ma semplicemente non se ne tiene conto;
- b) è pertinente l'art. 6 comma 1 dello Statuto FIDAL, il quale stabilisce che i tesserati «...hanno il dovere di osservare le norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nello Statuto, nei regolamenti federali e nelle delibere dei competenti Organi Federali...»;
- c) è pertinente l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL, che al comma 1 stabilisce che «*Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport*»;
- d) è pertinente l'art. 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, a mente del quale «*1. Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa. 2. Per "illecito sportivo" si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio. 3. Per scorretto comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettive-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché*

*il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame e al giudizio degli organi disciplinari»;*

- c) sono infine pertinenti anche gli articoli 1 (*"Osservanza della disciplina sportiva"*), 2 (*"Principio di lealtà"*) e 3 (*"Divieto di alterazione dei risultati sportivi"*).

Come si vede i principi che sanciscono fondamentali doveri di comportamento sono in effetti ripetuti in varie disposizioni, sia della FIDAL che del CONI, ma altrettanto avviene in altri ordinamenti disciplinari.

Nel merito, in appresso, si spiegherà quali delle astrattamente pertinenti disposizioni risultano in concreto violate, ma resta fermo che è rigettata per infondatezza l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di deferimento e dei capi d'incriminazione.

Da ultimo si osserva che la linea difensiva scelta dal Sig. Giacomo Tortu sia stata quella di affidarsi essenzialmente alla sin qui analizzata eccezione di nullità, sostenendo di non potersi difendere da un'accusa generica (che invero generica non è), anche per non avere alcuna conoscenza dei contenuti del processo penale dal quale sono stati acquisiti, in questa sede, due atti delle indagini preliminari.

Si deve invece ritenere che, secondo le regole del processo innanzi alla Giustizia Sportiva, l'Incolpato abbia avuto tutti gli elementi per potersi ampiamente difendere, come meglio si spiegherà esaminando i fatti che hanno caratterizzato la vicenda, sicché l'atto di deferimento ha in definitiva raggiunto il suo scopo, anche se la strategia difensiva (sia chiaro perfettamente legittima) è stata appunto quella di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Ciò preliminarmente posto, nel merito deve senz'altro essere affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Giacomo Tortu.

I mezzi di prova offerti dalla Procura consistono in:

1. quattro articoli tratti dai siti *web* di testate giornalistiche, ossia:
  - “Il Fatto Quotidiano” del 13 febbraio 2025 dal titolo *“Il fratello di Filippo Tortu voleva le analisi di Jacobs”*;
  - “Corriere della Sera” del 14 febbraio 2025 dal titolo *“I sospetti dei Tortu su Jacobs La Federazione apre un’inchiesta”*;

- “Dagospia” ([www.dagospia.com](http://www.dagospia.com)) del 14 febbraio 2025 dal titolo “*Spioni e veleni: l’atletica italiana è una polveriera*”;
  - La Gazzetta dello Sport del 14 febbraio 2025 dal titolo “*Bufera Tortu – Fratello indagato e futuro in bilico – Jacobs su Filippo: «Io gli credo»*”;
2. verbale di audizione del Sig. Giacomo Tortu del 19 marzo 2025;
  3. verbale di audizione del Sig. Lamont Marcell Jacobs del 31 marzo 2025;
  4. verbale di audizione del Sig. Filippo Tortu dell’8 aprile 2025;
  5. del verbale di audizione del Sig. Giacomo Tortu del 10 giugno 2025;
  6. del verbale di audizione del Sig. Giacomo Tortu del 12 giugno 2025;
  7. stralcio della trascrizione dell’interrogatorio reso l’11 dicembre 2024 dal Sig. [XX], con assistenza del difensore di fiducia, imputato nel procedimento penale n. [omissis] Mod. 21 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Milano (noto alle cronache come procedimento “Equalize”, dal nome della società oggetto di un’inchiesta giudiziaria per accesso illecito a banche dati istituzionali e per la quale operavano alcuni indagati, tra i quali il [XX], frattanto deceduto);
  8. annotazione di servizio 9 dicembre 2024 del Reparto Indagini Telematiche (RITEL) del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri (ROSC) recante «...analisi delle copie forensi relative ai dispositivi informatici», in uso ad un indagato in procedimento penale connesso con quello cosiddetto Equalize.

Dal suo canto la Difesa ha prodotto:

1. tre articoli della stampa *on line*, ossia:
  - a) “*Inchiesta spioni*, [YY1]: “*Non ci sono chat di Jacobs*”, pubblicato il 19 marzo 2025 su *La Repubblica*;
  - b) “*Spionaggio Jacobs, “non esistono chat, mai fatto qualcosa contro la Nazionale”*: *parla* [YY1]”, pubblicato il 19 marzo 2025 su OA *Il Tempio dello Sport*;
  - c) “*Equalize, chat WhatsApp falsificate con i consigli di Aranzulla trovati su Google!*”, pubblicato il 4 novembre 2024 nel sito [www.hdblog.it](http://www.hdblog.it);

2. certificato ex art. 335 c.p.p. del Sig. Tortu datato 5.9.2025, dal quale risulta che alla data del 5 settembre 2025 egli non è indagato dalla Procura della Repubblica di Milano.

Si tratta di mezzi di prova tutti teoricamente utilizzabili, sia pur con varia efficacia dimostrativa, atteso che nel processo sportivo non sussiste in tal senso alcun divieto e comunque le regole del processo civile lo consentono, potendo quindi l'Organo giudicante valutare tutte le acquisizioni, anche quelle atipiche (Cass. Civ., Sez. VI-3, 2947/2023, nonché ove occorra, nel processo penale, l'art. 189 c.p.p.).

Ora in disparte gli articoli di stampa *on line*, lo svolgersi della vicenda si ricava dalle dichiarazioni rese dal [XX], al quale il Pubblico Ministero, all'inizio dell'interrogatorio, ha contestato quanto segue: «*In estrema sintesi lei viene ritenuto responsabile di aver*

[omissis]

In tale contesto accusatorio il [XX] ha risposto, quanto alla vicenda che qui ci occupa e per quanto qui rileva (cfr. pag. 274 e seguenti, che qui si riportano precisando che i puntini fra



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

parentesi quadre sono le parti che si omettono perché irrilevanti, mentre i puntini "semplici" sono quelli già presenti nelle trascrizioni penali):

- [omissis]
- 
- 
-



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

•

•

•

•

[omissis]

Pag. 13 di 23





- [REDACTED]
- [REDACTED] [omissis]

Dalle analisi forensi condotte dal RITEL del ROSC (cfr. pag. 339 e seguenti atti Procura della Repubblica Milano) risulta che:

- nei dispositivi informatici del Sig. [YY], imputato in procedimento connesso e tecnico con competenze informatiche di altissimo profilo, sono presenti numerose evidenze di accessi illeciti a varie utenze telefoniche nell'anno 2021, tra le quali quelle intestate al Sig. Marcell Jacobs, al suo nutrizionista Sig. [omissis], all'Allenatore [omissis] e al manager Sig. [omissis] [omissis] (cfr. pag. 370 file pdf atti procura), con le localizzazioni e i relativi report delle chiamate e dei messaggi trasmessi tramite il noto sistema WhatsApp;
- che il [YY] era in contatto con tale [ZZ], il quale, per conto del [XX], gli aveva commissionato gli accessi illeciti di cui sopra con messaggi WhatsApp riportati alle pagine 392 e seguenti.

La Difesa dell'Incolpato contesta tali risultanze affermando che «*tali documenti non sono per nulla idonei a supportare la contestazione in quanto sono tra di loro contraddittori e soprattutto in contrasto con altri elementi probatori relativi alla vicenda in oggetto, come emerge da numerosi articoli di stampa susseguitisi negli ultimi mesi*», dai quali risulterebbe anche che *Equalize* avrebbe venduto anche messaggi falsi, così, singolarmente e contro ogni regola processuale, dando valore processuale probatorio, addirittura prevalente, a fonti giornalistiche (oltretutto non verificate).

La difesa aggiunge poi, con grave contraddittorietà, che «*secondo quanto riferito da [XX], la chiavetta consegnata a Tortu sarebbe stata vuota. Tale dichiarazione è in contrasto con quanto riportato nell'annotazione di PG avente ad oggetto l'analisi delle copie forensi relative ai dispositivi informatici in uso a [YY], in cui sono stati rinvenuti dei documenti che parrebbero fare riferimento a chat tra i soggetti sopra menzionati*», così addirittura affermando - contra sé - che la chiavetta non poteva non contenere i dati richiesti e accertati dagli specialisti dei Carabinieri.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Le osservazioni della Difesa dunque non scalfiscono in alcun modo il quadro probatorio a carico dell'inculpato.

Questo Tribunale Federale ritiene infatti pienamente attendibili le dichiarazioni del [XX], perché rese in sede giudiziaria in presenza del difensore di fiducia, con ammissione anche di proprie responsabilità e narrazione connotata da coerenza interna e completezza di dettagli, dalle quali non emerge alcun indizio di avversità personale nei confronti del Sig. Giacomo Tortu.

Sussistono inoltre riscontri esterni oggettivi nelle analisi del RITEL-ROS dei Carabinieri sui dispositivi di Jacobs e del suo staff, che confermano il coinvolgimento del [YY] e del DI [ZZ], espressamente citati da [XX].

Gli articoli di stampa prodotti dall'inquirente sportivo, benché, come detto, teoricamente utilizzabili, all'atto pratico non rivestono concreta valenza probatoria e di essi non si tiene conto ai fini del giudizio di responsabilità disciplinare, anche perché il resto del compendio istruttorio dà adeguatamente conto degli accadimenti, dando atto che essi hanno costituito idoneo motivo di attivazione investigativa della Procura Federale, che è ben legittimata ad agire sulla base di qualsiasi elemento di partenza.

Altrettanto deve dirsi per gli articoli giornalistici prodotti dalla Difesa, atteso che in uno si legge che lo specialista informatico [YY1], indagato in procedimento connesso, avrebbe dichiarato «*Non ci sono chat di Jacobs*», nell'altro che «*Non esistono chat di Jacobs, non le ho mai esfiltrate, non feci niente su di lui, solo ricerche da fonti aperte e io pensavo a favore di Jacobs, non avrei mai fatto qualcosa contro la Nazionale di atletica*», mentre nel terzo che un hacker di Equalize in un caso avrebbe fornito ad un cliente messaggi WhatsApp falsificati, circostanza invece non emersa in questo caso dalle analisi del RITEL del ROS dei Carabinieri.

Risulta infine dal certificato ex art. 335 c.p.p., prodotto dal Sig. Giacomo Tortu, che egli non è indagato, almeno non nel procedimento innanzi alla Procura della Repubblica di Milano, mentre nulla ha dedotto circa la sua eventuale posizione nel procedimento innanzi alla Procura della Repubblica di Torino, in cui è indagato il suddetto [YY1].

D'altra parte le dichiarazioni di quest'ultimo («*Non le ho esfiltrate, assolutamente. Feci solo delle ricerche*», «*non feci niente su di lui, solo ricerche da fonti aperte*»), non sono sufficientemente attendibili, sia perché verosimilmente dettate dall'interesse ad evitare

questa parte dell'incriminazione penale, sia perché riportate dalla stampa e non altrimenti documentate.

Invero, non risultando il Sig. Giacomo Tortu indagato, è smentito in radice qualunque legame pregiudiziale con il procedimento penale *Equalize* che possa essere lesivo del suo diritto di difesa, come eccepito nella memoria difensiva.

Sul punto è peraltro assolutamente pacifico che il processo disciplinare sportivo è autonomo ai sensi del Decreto Legge 220/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 280/2003, e che è facoltà della Giustizia Federale proseguirlo indipendentemente dalla pendenza e dallo stato di eventualmente connessi giudizi civili, penali o amministrativi (Cass. Civ., S.U. 3101/2022; Coll. Garanzia Sport CONI, S.U., n. 71/2019: «*il giudizio disciplinare-sportivo è autonomo e indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penale. Gli Organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno infatti autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ordinaria, che, nel giudizio sportivo, sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori*»; Coll. Garanzia Sport CONI, Sez. Consultiva, 1/2016).

E' dunque possibile affermare che è ampiamente provato che il Sig. Giacomo Tortu:

- senza alcun dubbio ha contattato il [XX] affinché, tramite tecnici della società *Equalize*, accedesse illecitamente a dispositivi del Sig. Marcell Jacobs per estrarre messaggi dai quali, secondo l'assunto dell'investigazione privata che intendeva così condurre, immaginava di trovare la prova che il noto atleta olimpionico aveva fatto ricorso al *doping*, così ottenendo prestazioni superiori a quelle del fratello dell'incolpato, ossia il campione olimpionico Filippo Tortu (che risulta assolutamente estraneo all'iniziativa dell'Incolpato);
- questa richiesta ha condotto il [YY] a catena, ad accedere alle utenze telefoniche dell'*entourage* dell'atleta, ossia quelle del nutrizionista Sig. [omissis] [ ] , dell'Allenatore Sig. [omissis] e del manager Sig. [omissis] ;
- ha versato un corrispettivo di diecimila euro;

- ha ottenuto infine una "chiavetta" Usb che, secondo le sue dichiarazioni al [XX], non conteneva alcun dato, ma ciò nonostante non ha comunque chiesto la restituzione della somma versata.

Ciò si ricava dall'interrogatorio del [XX] che verosimilmente non aveva ragione alcuna di accusare falsamente il Sig. Giacomo Tortu, nonché dall'analisi informatica del RITEL dei Carabinieri, i quali hanno rinvenuto, nei dispositivi dell'esperto informatico [YY], copia dei messaggi che questi aveva illecitamente estratto dalle utenze telefoniche dei Signori Marcell Jacobs, del suo nutrizionista Sig. [omissis] dell'Allenatore [omissis] e del manager Sig. [omissis].

Di contro la difesa dell'Incolpato si esaurisce, concettualmente, nell'assunto secondo cui la sua responsabilità disciplinare potrebbe sussistere solo se avesse davvero ottenuto le copie illecite delle comunicazioni altrui, mentre deve sottolinearsi come anche solo averle richieste sia condotta rilevante e di per sé già illecita, per contrarietà ai ripetuti principi comportamentali che informano l'ordinamento sportivo.

Ricorre quindi la violazione dei principi generali di comportamento sanciti dagli articoli 6 comma 1 Statuto, 1 R.G., 2 comma 1 R.G., 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Sussiste nel contempo anche la violazione dell'art. 2 comma 3 R.G. poiché, sebbene l'atto di deferimento sia obiettivamente carente di specificità non individuando quale fra le tre condotte previste da tale disposizione sia quella contestata, è agevole individuare - anche per l'Incolpato e il Difensore - che l'unica ipotesi che si attaglia è quella dello «*scorretto comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza [...] in connessione con il profilo agonistico*».

Non sussiste invece violazione dell'art. 2 comma 2 R.G. e dell'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, poiché la condotta posta in essere dal Sig. Giacomo Tortu non rientra nella fattispecie tipizzata dell' "illecito sportivo", atteso che l'azione:

1. non era diretta ad alterare lo svolgimento di una gara, infatti neppure indicata o tratteggiata dalla Procura Federale che ne era onerata, ma a dimostrare che le prestazioni del sig. Jacobs sarebbero state alterate da uso di sostanze dopanti e per

questa ragione migliori di quelle del fratello (mera illazione del Sig. Giacomo Tortu che infatti non ha trovato il benché minimo supporto nelle analisi informatiche del RITEL-ROS dei Carabinieri);

2. né avrebbe potuto assicurare a chicchessia alcun illecito vantaggio, infatti non individuato dalla Procura Federale che ne era onerata, poiché quand'anche avesse dimostrato - cosa che non è - l'ipotizzato uso di sostanze vietate da parte del Sig. Jacobs, l'eventuale vantaggio reputazionale del fratello non sarebbe stato illecito, pur essendo stato illecito il mezzo per conseguirlo;
3. in realtà avrebbe anche danneggiato il fratello Filippo Tortu, atteso il rischio che potessero essere annullati - ad esempio - i suoi notori eccezionali risultati atletici allorché ha conquistato importanti medaglie con la squadra della staffetta di cui, del pari notoriamente, faceva parte anche il Sig. Jacobs (cfr. articolo 11.1 delle World Athletics Antidoping Rules).

Quanto alle aggravanti di cui all'art. 9 comma 3 lettere c), e), k) del Regolamento di Giustizia FIDAL, si deve rilevare che sono meramente enumerate nel capo d'inculpazione, senza distinzione fra le varie ipotesi all'interno di ciascuna previste, senza essere neppure spiegate neppure nel contesto dell'atto di deferimento, che non offre alcun chiarimento della domanda sanzionatoria sul punto.

Non spettando al Tribunale Federale operare una selezione di tal fatta per delimitare l'ipotesi accusatoria, che ovviamente spetta solo alla Procura titolare dell'azione disciplinare, si è obbligati a ritenere che le aggravanti siano contestate per intero e che dunque vadano tutte considerate, con la conseguenza di dover procedere, come in appresso, ad una disamina più ampia (e pedante) di quella che sarebbe stata necessaria.

Ciò posto si osserva che non sussiste nessuna delle due ipotesi previste alla lettera c), ossia «*aver danneggiato persone o cose*»: non il danno alle persone, atteso che i messaggi abusivamente estratti non risulta che siano stati diffusi dall'Incolpato, essendo invece emersi solo nell'ambito di una più ampia indagine sulle attività della *Equalize*, non il danno alle cose poiché dalla relazione tecnica RITEL-ROS dei Carabinieri non risulta alcun danneggiamento informatico ai dispositivi violati, ma piuttosto un evoluto sistema di intrusione ingannevole attivato inconsapevolmente dalla stessa vittima (ivi, in particolare alle pagine da 350 a 369).

Néppure sussistono quelle previste alla lettera alla lettera e), ossia «*aver agito per motivi abietti o futili*», non ricorrendone gli elementi costitutivi, poiché il motivo abietto si caratterizza per essere turpe, spregevole, ripugnante, alla stregua della sensibilità media della comunità di riferimento, mentre il motivo futile è espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato e tale da far configurare l'eventuale stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo sproporzionato di un impulso criminale (da ultimo, cfr. Cass. Pen. 39245/2024 e la giurisprudenza in essa citata; Collegio di Garanzia dello Sport CONI 35/2019), ma di tutto ciò non vi è invece traccia nella volizione del Sig. Giacomo Tortu.

Delle quattro ipotesi previste alla lettera k), ossia «*aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio*» (che evoca la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 n. 2 del codice penale):

- è pacifico che quanto alle prime due non si ravvede un illecito ulteriore, né come scopo del primo, né come da autonomo antefatto illecito da occultare;
- quanto all'obiettivo del vantaggio (che non è richiesto sia effettivamente conseguito), allo stato degli atti si deve escludere quello «*a sé*» e si ritiene invece sussistere l'aggravante dell'avere avuto il fine di favorire (l'ignaro) Sig. Filippo Tortu, mediante lo screditamento delle prestazioni dell'atleta di raffronto.

In definitiva si può solo aggiungere che l'illecito commesso dall'Incolpato è comunque connotato da particolare gravità, avendo egli commissionato l'abusivo accesso informatico all'utenza telefonica del Sig. Marcell Lamont Jacobs, sviluppatisi poi anche verso le utenze di persone del suo staff, gravemente compromettendone la riservatezza.

Nel determinare la sanzione, ancorché abbia nel processo disciplinare sportivo principalmente natura afflittiva e punitiva, occorre tuttavia confrontarsi con la sua concettuale equiparabilità alla sanzione penale (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. I n. 25/2025 e sez. 19/2018), che tuttavia porta con sé anche una funzione rieducativa, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica, finalizzata al recupero del colpevole nella comunità sportiva (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 3/2014), pur nella rigorosità dei principi generali di comportamento cui i tesserati debbono conformarsi.

D'altra parte, quanto alla radiazione richiesta dalla Procura Federale, si osserva che l'art. 5 comma 7 stabilisce che «*E' la sanzione più grave e viene irrogata allorquando la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione*»: si tratta cioè di una sanzione espulsiva e definitiva, che si basa sostanzialmente su un concetto di "indegnità permanente" da riservare, ad avviso di questo Tribunale Federale, a casi di gravità ancora maggiore di quello qui esaminato, che l'esperienza concreta della Giustizia Sportiva purtroppo affronta non di rado.

In punto di cosiddetta "dosimetria punitiva", resta che, mancando parametri applicativi fissi, la determinazione della sanzione sportiva è anche affidata alla sensibilità - tecnica, culturale e soggettiva - dell'organo giudicante, il quale ha un relativo margine di discrezionalità, purché non ne scaturisca una decisione arbitraria o manifestamente irragionevole, ovvero una sanzione illegale.

Per queste ragioni, pur a fronte della richiesta di radiazione fatta dalla Procura e della gravissima condotta posta in essere dal Sig. Giacomo Tortu, si ritiene equo irrogare al medesimo le congiunte sanzioni della squalifica e della inibizione temporanea, entrambe nella misura edittale massima di anni tre, ai sensi dell'art. 5 commi 1, 5 e 6 R.G., che comportano il divieto di svolgere in tale periodo qualsiasi attività in ambito FIDAL (pena base mesi 30 di squalifica e di inibizione, nonché mesi 6 per l'aggravante, pure commisurata al tipo e contenuto dell'elemento soggettivo, di cui all'art. 9 comma 3 lettera k).

Quanto alla Raptors Milano, incolpata a titolo di responsabilità "diretta" in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e Amministratore Unico Sig. Giacomo Tortu, occorre considerare che l'art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL stabilisce che:

«*Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidal:*

- *rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;*
- *sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari».*

Questo Tribunale Federale è contrario ad una forma di responsabilità, per così dire, automatica (ossia che consegua in capo alla società, per l'illecito del suo legale

rappresentante, sempre e comunque a prescindere da qualsivoglia valutazione, come sembra sottendere il deferimento) e ritiene che si debba invece analizzare il rapporto che lega o meno la condotta contestata alla funzione ricoperta e il concreto ruolo dell’Affiliata nella vicenda, nonché ammettere che quest’ultima possa offrire la prova di avere messo in campo tutti gli strumenti di prevenzione in suo potere.

Sul punto la Difesa sostiene che sarebbe «*evidente che le condotte contestate al Sig. Tortu sono del tutto sconnesse dagli interessi della Raptors: anzitutto, tali condotte non sarebbero state poste in essere nell’ambito del suo ruolo di legale rappresentante della Società*», la quale «*svolge un’attività senza scopo di lucro a fini dilettantistici con bambini e ragazzi, che risulta totalmente estranea rispetto all’attività sportiva agonistica e olimpionica che coinvolge Marcell Jacobs*».

In tal senso estrapola *pro domo sua*, dal più ampio contesto, una frase dalla decisione 5/2025 di questo Federale, senza tuttavia fornire prova alcuna che sia idonea a superare la presunzione di responsabilità, inutile essendo l’oggetto sociale che si legge nella visura camerale prodotta.

Nel caso che ci occupa e per la sua eccezionale specificità, si ritiene comunque di poter invece accogliere l’argomentazione difensiva (sebbene assai scarna e non adeguatamente argomentata) circa l’assenza di legame fra la condotta del Sig. Giacomo Tortu e la Raptors Milano, di cui è presidente e amministratore unico.

Ciò in quanto, emergendo dalle risultanze istruttorie che egli ha agito con l’intento di dimostrare che le prestazioni del Sig. Jacobs erano migliori di quelle di suo fratello a causa dell’uso di *doping*, si deve allora considerare che:

- l’azione è stata posta in essere nel presunto interesse del fratello Sig. Filippo Tortu, estraneo alla vicenda e che notoriamente era, ed è, tesserato con le Fiamme Gialle e non con la Raptors Milano;
- l’infrazione posta in essere dall’Incolpato si è sviluppata senza alcuna connessione con il suo ruolo di rappresentante legale della Raptors Milano;
- la condotta si è caratterizzata anche per essere assolutamente eccentrica rispetto all’attività associativa e, per quanto consta, condotta nascostamente, nella consapevolezza della sua illecitità.

Per queste ragioni si ritiene di poter assolvere il sodalizio incolpato dall'addebito di responsabilità diretta di cui all'art. 1 comma 3 R.G. FIDAL, fermo restando che d'ora in poi dovrà necessariamente essere legalmente rappresentata da persona diversa dal Sig. Giacomo Tortu, almeno per tutto il complessivo periodo di tre anni in cui il medesimo sarà soggetto alle sanzioni congiuntamente applicategli.

**P.Q.M.**

- dichiara il Sig. **Giacomo Tortu** (tess. n. MI6658 – cod. Soc. MI939) responsabile degli addebiti disciplinari contestati dalla Procura Federale, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e pertanto irroga al medesimo le congiunte sanzioni della squalifica e della inibizione temporanea, entrambe nella misura massima edittale di anni tre, ai sensi dell'art. 5 commi 1, 5 e 6 R.G., che comportano il divieto di svolgere in tale periodo qualsiasi attività in ambito FIDAL a decorrere dalla data di notificazione di questa decisione (pena base mesi 30 di squalifica e di inibizione, nonché mesi 6 per l'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lettera k);
- assolve la **Raptors Milano S.s.d. a r.l.** (cod. Soc. MI939), dall'addebito di responsabilità diretta, per il fatto illecito del suo legale rappresentante Sig. Giacomo Tortu, di cui all'art. 1 comma 3 lett. a) Regolamento di Giustizia.

**Avverte**

che la mancata ottemperanza dell'Incolpato alla sanzione irrogata costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

**Incarica**

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2025

Armando Argano - Presidente estensore

Firmato digitalmente da  
**ARMANDO ARGANO**  
CN = ARGANO ARMANDO  
T = Avvocato  
Data e ora della firma: 06/10/2025 09:22:45

Avv. Avv. Francesco Banchelli - Componente



Firmato digitalmente da:  
**FRANCESCO BANCHELLI**  
Firmato il 06/10/2025 13:09  
Serial Certificato:  
12772446843307185975327900819082707191  
Valido dal 04/04/2024 al 04/04/2027  
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Avv. Paola Potenza - Componente

Firmato digitalmente da: Paola  
Potenza  
Data: 06/10/2025 13:20:37